Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2005

relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

[notificata con il numero C(2005) 34]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/50/CE)

(GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione del 29 luglio 2011	L 198	71	30.7.2011
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione del 10 novembre 2017	L 295	75	14.11.2017

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2005

relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

[notificata con il numero C(2005) 34]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/50/CE)

Articolo 1

Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni per la messa a disposizione e l'uso efficiente della banda 24 GHz dello spettro radio per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) per «banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio» s'intende la banda 24.15 +/- 2,50 GHz;

2) per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli» si intendono le apparecchiature radar montate nei veicoli stradali utilizzate per applicazioni di attenuazione delle collisioni e di sicurezza del traffico;

3) per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità» si intendono le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate originariamente o in sostituzione di un'apparecchiatura già installata originariamente nel veicolo che sarà o che è stato registrato, immesso sul mercato o messo in servizio nella Comunità;

4) per funzionamento «senza interferenza e senza protezione» si intende che non si possono causare interferenze nocive agli altri utilizzatori della banda di frequenze e non si possono esigere protezioni da interferenze nocive provenienti da operatori di altri sistemi o servizi che funzionano nella stessa banda;

▼M1

5) per «date di riferimento» s'intendono il 30 giugno 2013 per le frequenze tra 21,65 GHz e 24,25 GHz e 1º gennaio 2018 per le frequenze tra 24,25 GHz e 26,65 GHz;

▼B

6) per «data di transizione» s'intende il 30 giugno 2007;

7) per «veicolo» s'intende qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CE;

8) per «disattivazione» s'intende l'interruzione delle emissioni da parte delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli;

9) per «zona di esclusione» s'intende la zona attorno a una stazione di radioastronomia definita da un raggio equivalente ad una distanza specifica dalla stazione stessa;

▼B

10) per «ciclo di funzionamento» s'intende la proporzione di tempo in un periodo di un'ora durante la quale un'apparecchiatura trasmette.

Articolo 3

La banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio è designata e messa a disposizione non appena possibile e entro il 1º luglio 2005, senza interferenza e senza protezione, per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 6.

La banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio rimane disponibile a tali condizioni fino alle ►M1 date di riferimento ◄, ed in considerazione dei requisiti nell'articolo 5.

Dopo ►M1 tali date ◄, la banda 24 GHz cesserà di essere disponibile per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate su qualsiasi veicolo, salvo il caso in cui tali apparecchiature fossero installate originariamente oppure sostituissero apparecchiature originariamente installate in un veicolo registrato, immesso sul mercato o messo in servizio prima di ►M1 tali date ◄ nella Comunità.

▼M1

Tuttavia, la data del 1º gennaio 2018 è prorogata per quattro anni per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli per i quali è stata presentata una domanda di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e per i quali il rilascio dell'omologazione è avvenuto anteriormente al 1º gennaio 2018.

▼B

Articolo 4

La banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio è resa disponibile per la parte di banda ultralarga delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli con una densità di potenza media massima pari a -41,3 dBm/MHz potenza isotropa equivalente irradiata (EIRP) e la cui densità di potenza di picco è pari a 0 dBm/50MHz EIRP, fatta eccezione delle frequenze sotto 22 GHz, dove la densità di potenza media massima sarà limitata a -61,3 dBm/MHz EIRP.

La banda di frequenze 24,05-24,25 GHz dello spettro radio è designata per la modalità/componente di emissione in banda stretta che può consistere in una portante non modulata, con una potenza di picco massima di 20 dBm EIRP ed un ciclo di funzionamento limitato a 10 % per emissioni di picco oltre -10 dBm EIRP.

Le emissioni all'interno della banda 23,6-24,0 GHz che appaiono a 30º o oltre al di sopra del piano orizzontale devono essere attenuate di almeno 25 dB per le apparecchiature radar a corto raggio immesse sul mercato prima del 2010 e di almeno 30 dB dopo tale data.

([1]) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

▼B

Articolo 5

1. La messa a disposizione della banda 24 GHz per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli sarà oggetto di un attento controllo al fine di garantire che la premessa principale dell'apertura della banda a queste apparecchiature rimanga valida, e cioè che non si verifichino disturbi pregiudizievoli ad altri utenti della banda, in particolare verificando tempestivamente:

a) il numero totale di veicoli immatricolati, immessi sul mercato o in circolazione che sono equipaggiati di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz in ciascuno Stato membro, al fine di accertarsi che tale numero non superi il 7 % del numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro;

b) se gli Stati membri, o i fabbricanti e gli importatori, abbiano trasmesso informazioni adeguate circa il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz, al fine di monitorare adeguatamente l'uso della banda 24 GHz da parte di questo tipo di apparecchiature;

c) se l'uso individuale o cumulativo di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz provochi, o possa provocare a breve termine, disturbi pregiudizievoli ad altri utenti nella banda 24 GHz oppure nelle bande adiacenti in almeno uno Stato membro, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di cui alla lettera a);

d) se le ►M1 date di riferimento ◄ continuano ad essere adeguate.

▼M1

_____

4. Gli Stati membri assistono la Commissione nello svolgimento delle procedure di controllo di cui al paragrafo 1, assicurando la rilevazione e la comunicazione tempestiva alla Commissione delle informazioni necessarie, in particolare di quelle citate nell'allegato.

▼B

Articolo 6

1. Le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate a bordo di veicoli funzionano solo quando il veicolo è in stato di attività.

2. Le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità assicurano la protezione delle stazioni di radioastronomia operanti nella banda di frequenze 22,21-24,00 GHz dello spettro radio definite nell'articolo 7 mediante la disattivazione automatica all'interno di una zona di esclusione specifica oppure per mezzo di un altro metodo che garantisca un'analoga protezione di queste stazioni, senza alcun intervento da parte del conducente del veicolo.

3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, è ammessa la disattivazione manuale per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità e che operano nella banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio prima della data di transizione.

▼B

Articolo 7

Ogni Stato membro stabilisce quali sono le stazioni nazionali di radioastronomia che operano nella banda 23,6-24,0 GHz dello spettro radio che devono essere protette nel proprio territorio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché le caratteristiche delle zone di esclusione di ciascuna stazione. Tali informazioni, corredate da adeguate giustificazioni, devono essere notificate alla Commissione entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

Informazioni necessarie per il monitoraggio dell'uso della banda 24 GHz da parte dei radar a corto raggio per autoveicoli

Il presente allegato precisa i dati necessari per stabilire l'indice di penetrazione degli autoveicoli equipaggiati di radar a corto raggio in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 5. Tali dati sono utilizzati per calcolare la percentuale di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz rispetto al numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro.

▼M2

I dati che seguono devono essere rilevati su richiesta della Commissione:

▼B

1) il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz prodotti e/o immessi sul mercato e/o registrati per la prima volta durante l'anno di riferimento nella Comunità;

2) il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz importati da un paese terzo nel corso dell'anno di riferimento;

3) il numero totale di veicoli in circolazione durante l'anno di riferimento.

Tutti i dati devono essere accompagnati da una valutazione circa il grado d'incertezza delle informazioni fornite.

Oltre ai dati elencati in precedenza, deve essere comunicata tempestivamente qualsiasi altra informazione che possa aiutare la Commissione a mantenere una visione d'insieme sull'uso dalla banda 24 GHz da parte dei dispositivi radar a corto raggio per autoveicoli, ivi comprese le informazioni circa:

— le tendenze presenti e future del mercato, sia all'interno che all'esterno della Comunità;

— le vendite nel mercato secondario e la modifica di apparecchiature già installate;

— l'evoluzione delle tecnologie e dalle applicazioni alternative, in particolare il radar a corto raggio per autoveicoli operante nella banda 79 GHz a norma della decisione 2004/545/CE.